

Oggetto: Contenzioso tributario - Comune di Sesto San Giovanni vs Sigg.ri Romano Alessandro, Romano Pellegrino, Anitrano Maria

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione del Settore Tributi con la quale si propone di non proseguire nel giudizio instaurato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano da:
 - **Romano Pellegrino/Anitrano Maria** avverso avviso di liquidazione I.C.I. anno 1998.
 - **Romano Alessandro** avverso avviso di liquidazione I.C.I. anno 1998.
- accolte le motivazioni e conclusioni;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49, 1° comma D.Lgs.18.08.2000 n.267, come da foglio allegato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- Di non proseguire nei giudizi instaurati dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano da **ROMANO Pellegrino/ANITRANO Maria e ROMANO Alessandro** avverso avvisi di liquidazione ICI anno 1998.
- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

R E L A Z I O N E

- Nel dicembre 2000 l'Ufficio, nel corso delle attività di liquidazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili relative alle annualità comprese tra il 1993 e il 1997, aveva emesso i seguenti provvedimenti:
 1. Nei confronti dei Sigg ri **Romano Pellegrino ed Anitrano Maria:** avvisi di liquidazione ICI n.
 - 4064/2000; 4102/2000; 4558/2000; 4138/2000; 5508/2000 e
 - 3929/2000; 3971/2000; 4439/2000; 129/2000; 160/2000
 2. Nei confronti del Sig. **Romano Alessandro:**
 - avvisi di liquidazione ICI n. 4048/2000; 4121/2000; 4575/2000; 4126/2000; 5497/2000

La pretesa impositiva dell'Ufficio nasceva da una liquidazione dell'imposta calcolata sulla base delle rendite catastali attribuite e risultanti agli atti U.T.E., più elevate rispetto a quelle dagli stessi dichiarate in modo presunto.

- Avverso i suddetti avvisi, i destinatari avevano proposto ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano chiedendo l'annullamento dei provvedimenti in questione ed adducendo, a sostegno della propria pretesa, da un lato l'illegittimità degli stessi in quanto l'attribuzione della categoria catastale, rispetto ai fabbricati in loro proprietà, così come prodotta dall'U.T.E. di Milano, sarebbe stata macroscopicamente errata; dall'altro la "violazione delle prescrizioni di cui all'art. 74 Legge 342/2000, poiché gli avvisi di liquidazione emessi dal Comune di Sesto San Giovanni, oltre alla maggiore imposta, avevano esteso la pretesa alle sanzioni ed agli interessi di mora".
- L'Ufficio, costituitosi in giudizio, aveva resistito al ricorso ribadendo la legittimità dei provvedimenti impugnati e ritenendo formalmente infondata la pretesa dei ricorrenti di dimostrare l'erroneità dell'accatastamento originario dopo aver disposto successive variazioni allo stato degli immobili; variazioni recepite e messe in atti dall'U.T.E. medesimo.

Questa procedura infatti atterrebbe unicamente alle ipotesi di variazione strutturale dell'immobile e non alla rettifica di classamenti ritenuti non congrui; tale ultima attività è competenza specifica dell'U.T.E., attivabile attraverso diverse procedure.

L'Ufficio ravvisava inoltre un surrettizio impiego del richiamo all'art 74 Legge 342/2000, perché finalizzato ad impugnare, attraverso l'avviso di liquidazione ICI, un atto attributivo della rendita catastale ormai non più attuale, in quanto superato dalle variazioni introdotte dai ricorrenti attraverso l'esperimento della procedura DOCFA.

In considerazione di ciò, l'Ufficio evidenziava nelle proprie controdeduzioni la carenza del presupposto chiedendo contestualmente al giudice adito dal contribuente l'inammissibilità del ricorso in oggetto.

- In data 16.01.2001, la Sezione n. 30 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, procedeva alla trattazione del ricorso ed emetteva la sentenza n. 506/30/01 con cui dichiarava fondata e condivisa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune di Sesto San Giovanni.
- Avverso tale sentenza, i Sigg.ri Romano Alessandro, Romano Pellegrino ed Anitrano Maria, con ricorsi depositati presso il Comune di Sesto San Giovanni in data 15.05.2002, ricorrevano in appello, eccependo da un lato la violazione e falsa applicazione di legge sulla questione della "inoppugnabilità del classamento", da parte del primo giudice.
- L'Ufficio, resistendo anche a tale nuovo ricorso, si costituiva dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Milano e riproponeva quanto già dedotto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale sottolineando peraltro come nessuna delle procedure specificamente disposte dalle norme al fine di

contestare l'atto di accatastamento fosse stata posta in essere dai ricorrenti nei termini e nei modi prescritti dalle medesime.

- Successivamente, nel dicembre 2002 l'Ufficio, nel corso delle attività di liquidazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili relative all'annualità 1998, emetteva i seguenti provvedimenti:
 1. Nei confronti dei Sigg.ri **Romano Pellegrino e Anitrano Maria**:
avvisi di liquidazione ICI n. 642/2002 e 641/2002;
 2. Nei confronti del Sig. **Romano Alessandro**:
avviso di liquidazione ICI n. 643/2002
- Anche avverso tali avvisi, con le medesime motivazioni, i destinatari proponevano ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano chiedendone l'annullamento.
- L'Ufficio, costituitosi in giudizio in virtù della delibera di Giunta Comunale n. 100 del 10.04.2003, aveva resistito a questo nuovo ricorso, avverso i provvedimenti relativi all'annualità 1998, ribadendo quanto già eccepito nelle controdeduzioni relative al ricorso avverso i provvedimenti inerenti le annualità 1993-1997, evidenziando la carenza del presupposto e chiedendo al giudice adito l'inammissibilità del ricorso in oggetto.
- Rispetto a tale secondo ricorso, in considerazione dell'allora pendente giudizio di secondo grado concernente i provvedimenti interessanti le annualità dal 1993 al 1997, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano disponeva la sospensione del giudizio sino al passaggio in giudicato della sentenza della Commissione Regionale della Lombardia.
- In data 15.05.2003, la Sezione n. 45 della Commissione Tributaria Regionale di Milano procedeva alla trattazione del ricorso ed emetteva le sentenze n. 37/45/03 e 38/45/03 con le quali accoglieva i ricorsi in appello e, in riforma delle sentenze impugnate annullava gli avvisi di liquidazione emessi dall'Ente.
- Il giudice di secondo grado fondava la propria decisione sul presupposto della attualità dell'interesse ad impugnare l'atto attributivo della rendita catastale da parte del ricorrente, anche nel caso di variazione di quest'ultima per effetto di modifiche agli immobili; ciò ovviamente nel caso in cui l'U.T.E non avesse precedentemente notificato il proprio atto attributivo.
- La Commissione Tributaria Regionale giudicava contestualmente valide le ragioni addotte dall'appellante relativamente alla non corrispondenza delle rendite catastali attribuite dall'U.T.E., ritenendo che il contribuente avesse "fornito materiale sufficiente a dimostrare la propria ragione".
- Considerando che, nella seduta del 28.10.2003, la Giunta Comunale, con Delibera n. 276, ha deliberato di non proseguire il contenzioso tributario "Comune di Sesto San Giovanni vs Sigg.ri Romano Alessandro, Romano Pellegrino, Anitrano Maria" dinanzi alla Corte di Cassazione e che, conseguentemente,

l'Ufficio ha ottemperato alla decisione di secondo grado annullando gli avvisi di liquidazione inerenti le annualità 1993-1997, si ritiene ora necessario provvedere, coerentemente, all'annullamento del provvedimento relativo all'annualità 1998, da comunicare tempestivamente alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, chiedendo contestualmente alla stessa di dichiarare l'estinzione del giudizio.

Tutto ciò premesso, si propone pertanto di deliberare la non prosecuzione del giudizio instaurato dai Sigg.ri Romano Alessandro, Romano Pellegrino ed Anitrano Maria, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano.

IL FUNZIONARIO
dr. Onofrio Venezia

Sesto San Giovanni, 29.09.04